

# CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

### MURA

---

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella didattica delle scuole  
primaria e secondaria

---

Onorevoli Colleghi! Fino a qualche decennio fa in Italia, nelle scuole medie e superiori, era previsto l'obbligo di insegnare l'educazione civica. Una materia introdotta nel 1958 da uno dei padri della Repubblica, Aldo Moro, e soppressa inopinatamente a partire dall'anno scolastico 1990/1991.

Per il grande statista democristiano il rispetto per gli altri e per la cosa pubblica era essenziale perché un ragazzo potesse diventare un buon cittadino. L'introduzione di una materia specifica nei programmi della scuola pubblica nasceva dalla constatazione che i diritti e i doveri di ogni cittadino all'interno della società, indicati nella Costituzione Italiana, rappresentano una vera e propria bussola per i comportamenti di tutti, a partire dalla nuova generazioni. Quella bussola deve essere orientata in primo luogo all'interno del sistema scolastico, con lo studio di una materia specifica che aumenti nei giovani la consapevolezza di far parte di una comunità in cui il rispetto delle regole è condizione essenziale per vivere in maniera ottimale.

L'abolizione dello studio dell'educazione civica non fu l'effetto di una riforma della scuola statale, ma l'inizio di una stagione buia caratterizzata dal taglio dei finanziamenti al comparto scolastico. I numerosi tentativi di reintrodurre questa materia essenziale nei programmi scolastici sono falliti anche quando l'obiettivo sembrava essere a portata di mano.

Come è stato osservato da autorevoli studiosi, le motivazioni addotte all'epoca a supporto dell'eliminazione dell'ora di educazione civica furono veramente incoerenti o comunque, prive di significato. Si disse semplicemente che nella società ormai "evoluta" (...) l'insegnamento di ciò che è o dovrebbe essere il comportamento di ogni singolo cittadino nei confronti della nazione che abita, a cominciare dallo studio approfondito di cosa sia la nazione, le sue istituzioni e la Costituzione che ne è il libretto di istruzioni fondamentale, non fossero prioritari.

Oggi, a distanza di oltre venti anni da quella decisione, riemerge forte la necessità che la scuola – ovviamente in stretto collegamento con le famiglie, alle quali la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (art. 26, 3° comma) garantisce la priorità nelle scelte educative dei figli – dia ai giovani italiani gli strumenti per essere dei buoni cittadini insegnandogli in primo luogo i principi fondamentali che informano la Carta Costituzionale.

Con questa proposta di legge, riprendendo l’intuizione originaria di Aldo Moro, si prevede di reintrodurre l’educazione civica come materia obbligatoria all’interno dei programmi della scuola pubblica. L’obiettivo è quello di sviluppare la dimensione della cittadinanza negli studenti italiani, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 107 del 13 luglio del 2015.

Nelle intenzioni dei proponenti, lo studio dell’educazione civica, nell’ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisiscono diritti e doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, nonché la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della vita pubblica sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell’Unione Europea e dal diritto internazionale (articolo 1).

L’idea di comunità si è oramai allargata e, per quanto possa essere forte il legame di identità con il proprio territorio di origine e con le proprie radici, i giovani di oggi vedono se stessi proiettati in una dimensione sovranazionale: la cittadinanza europea è, infatti, uno degli elementi di novità dello studio della “nuova” educazione civica, che prevede, oltre lo studio delle istituzioni e delle norme europee, anche l’insegnamento dei principi di solidarietà, cooperazione, amicizia e rispetto tra i popoli, sia quelli che risiedono nell’Unione Europea sia quelli che il vecchio continente è destinato a ospitare in futuro a causa di processi migratori di portata storica.

La proposta di legge, formata da cinque articoli, si inserisce in un quadro di riforme che intende ridefinire nuovi modelli di convivenza civile, in un patto intergenerazionale. Se si vuole dare un nuovo impulso alla società italiana occorre partire proprio dall’educazione civica dei nostri bambini, dei nostri ragazzi, dei nostri giovani. Occorre cioè seminare fin dall’infanzia quei germi culturali capaci di formare cittadini rispettosi delle regole, attenti alla crescita socio-economica del Paese, stimolati ad aprirsi alla comparazione con altre realtà nazionali, invogliati alla mobilità interna ed internazionale, consapevoli che il merito dovrà essere l’unico parametro di valutazione per la crescita culturale e professionale.

L’articolo 2, prevedendo l’obbligatorietà della materia nelle scuole primarie e secondarie italiane, indica un’articolazione dell’insegnamento su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l’autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell’attività didattica in relazione alle particolari esigenze legate alla tipologia degli studenti e del territorio o nazioni dai quali essi provengono. Lo studio dell’educazione civica, oltre alla normale didattica in aula, deve contemplare un’attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all’estero rivolte a far conoscere l’importanza delle istituzioni europee, della loro storia e del loro funzionamento.

L'insegnamento dell'educazione civica prevede anche una formazione specifica dei docenti abilitati (articolo 2). Un decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilirà i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

Per garantire la formazione del personale docente di educazione civica, la norma finanziaria (articolo 4) prevede l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica)*

1. Al fine di sviluppare la dimensione della cittadinanza negli studenti italiani, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge n. 107 del 13 luglio del 2015, è introdotto l'insegnamento dell'educazione civica nell'attività didattica delle scuole primarie e secondarie.
2. Lo studio dell'educazione civica, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione e formazione, è inteso come processo formativo attraverso il quale si acquisiscono diritti e doveri del cittadino, in quanto appartenente a una comunità, nonché la consapevolezza di diventare soggetti attivi e protagonisti della vita pubblica sulla base dei principi stabiliti dalla Costituzione, dalle norme dell'Unione Europea e dal diritto internazionale.

### Art. 2.

#### *(Obbligatorietà dell'educazione civica nei programmi scolastici)*

1. L'insegnamento dell'educazione civica diventa parte integrante dei programmi e costituisce materia obbligatoria per tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie italiane.

2. L'insegnamento deve essere articolato su un orario di almeno due ore settimanali, fatta salva l'autonomia delle singole istituzioni scolastiche di stabilire programmi, modalità e tempi dell'attività didattica in relazione alle particolari esigenze legate alla tipologia degli studenti e del territorio o nazioni dai quali essi provengono.

3. Lo studio dell'educazione civica, oltre alla normale didattica in aula, contempla attività di ricerca e di sperimentazione extrascolastiche, anche attraverso viaggi di istruzione e visite all'estero rivolte a far conoscere l'importanza delle istituzioni europee, della loro storia e del loro funzionamento.

4. L'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole primarie e secondarie ha l'obiettivo di coinvolgere insegnanti, studenti e genitori nella consapevolezza di appartenere a una comunità che deve essere ispirata ai principi della legalità, della solidarietà e di coesione sociale, accrescendo la loro partecipazione nella tutela e valorizzazione della cosa pubblica.

#### Art. 3.

*(Formazione dei docenti abilitati all'insegnamento dell'educazione civica)*

1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 107 del 13 luglio del 2015 e del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri per lo svolgimento delle attività di aggiornamento dei docenti referenti per l'insegnamento dell'educazione civica e le competenze minime dei medesimi docenti, nonché le modalità di riconoscimento delle competenze stesse.

2. Per la formazione dei docenti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con le università, inserisce la didattica dell'educazione civica nei programmi dei corsi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, in ottemperanza alle finalità della presente legge.

#### Art. 4

*(Norma finanziaria).*

1. Al fine di garantire la formazione del personale docente di educazione civica, è istituito un fondo presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

2. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.  
*(Norme transitorie).*

1. Le disposizioni recate dalla presente legge si applicano a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.

2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità di monitoraggio dei risultati dalle misure previste dalla legge medesima.